

545. Regio decreto 1 febbraio 1906 n. 53. Approvazione dello statuto della Società degli autori per la tutela della proprietà letteraria ed artistica.

Questo decreto è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Stamperia Reale, Roma, 1906, n. 53, ed in GU 12 marzo 1906 n. 59. È entrato in vigore il 27 marzo 1926. Il testo di questo statuto è stato tratto da SIAE, Gli Statuti della Siae dal 1882 al 1986. Oltre un secolo di cultura, Centro Stampa Siae, Roma, 1993.

Vittorio Emanuele III, per grazie di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Veduta l'istanza del 7 novembre 1905, con la quale la Società italiana degli autori per la tutela della proprietà letteraria ed artistica, con sede in Milano, domanda l'approvazione del nuovo Statuto deliberato dalla Assemblea generale dei Soci del 29 ottobre 1905;

Veduto il nuovo Statuto ed il verbale dell'Assemblea suddetta;

Veduto il Regio decreto del 1° febbraio 1891 n. LIII (parte supplementare) col quale la predetta Società fu eretta in Ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Veduto lo Statuto vigente approvato con regio decreto 21 febbraio 1901 n. LV;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo Unico. È approvato il nuovo Statuto, composto di settantaquattro articoli, della Società Italiana degli Autori per la tutela della proprietà letteraria ed artistica, con sede in Milano, deliberato dall'Assemblea dei soci nell'adunanza del 29 ottobre 1905, e visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

I

SEDE - SCOPI

1. La Società Italiana degli Autori ha sede in Milano.

2. Gli scopi della Società sono:

a) l'esercizio e la tutela morale ed economica del diritto di autore, in genere, ed in specie dei diritti spettanti ai singoli soci sia effettivi che aderenti;

b) il mutuo soccorso fra i soci effettivi.

3. Nel concetto di tutela del diritto di autore si comprendono come funzioni della Società:

a) lo studio e la cura del diritto d'autore in ogni sua manifestazione artistica, scientifica, economica e legislativa;

b) le consultazioni sulle materie attinenti alla proprietà letteraria ed artistica;

c) la composizione amichevole o anche arbitrale di controversie in materia di diritti d'autore;

d) la riserva dei diritti d'autore a norma delle vigenti legislazioni;

e) il conseguimento e l'incasso dei diritti di autore;

f) la rappresentanza dei Soci in giudizio per l'esercizio delle loro ragioni.

4. Il mutuo soccorso si esplicherà sia mediante sussidii od assegni in caso di malattia del socio o inabilità al lavoro, sia mediante aiuto al socio o alla sua famiglia per compiere la educazione dei figli, o in caso d'infortunio e simili, con le seguenti norme:

a) Ogni socio, il quale appartenga da almeno cinque anni alla Società, e che sia in regola coi versamenti annuali, potrà ottenere un sussidio in caso di gravi strettezze, o di disgrazie, di malattie o di impotenza al lavoro.

b) Spetta al consiglio della Società di determinare il caso, l'entità, la forma e il modo di accordare il sussidio, avuto riguardo ai mezzi assegnati nel fondo del mutuo soccorso.

c) Il sussidio può essere accordato:

sotto forma di prestito sull'onore ;

sotto forma di anticipazione su lavori letterarij o musicali, dei quali la riscossione dei diritti d'autore sia esclusivamente affidata alla Società;

sotto forma di semplice elargizione per una volta tanto, o a date ricorrenti;

d) Sotto le forme indicate nella lettera c) potranno anche essere sussidiate le famiglie dei soci defunti, sempre che questi abbiano appartenuto alla Società per almeno cinque anni.

e) Il consiglio, in via eccezionale, potrà anche accordare sussidi, sotto le forme contemplate alla lettera c), ad un socio che appartenga alla Società, anche da solo un triennio, sempre che sia in regola coi versamenti annuali.

f) Il socio, o la famiglia del socio, che intendano di avere il prestito o il sussidio, dovranno farne domanda in iscritto al consiglio della Società, corredando la domanda di quei documenti che il consiglio crederà di richiedere, e determinando sotto quale forma desiderano venga accordato il sussidio.

Il Consiglio delibera in merito, e sulle modalità, a maggioranza di almeno due terzi dei presenti.

g) Il socio il quale essendo tenuto, secondo i casi, a rimborsare il sussidio non facesse regolarmente il rimborso, potrà essere escluso dalla società per deliberazione del consiglio, salvo appello ai probiviri, fermo il diritto della Società di esperire le sue ragioni per il rimborso.

5. Per l'esercizio e la tutela del diritto di autore, la Società è investita, in virtù del presente Statuto, della rappresentanza di ciascun socio e può agire a nome del socio in qualunque affare di fronte a qualunque ente giuridico, autorità, ditta, persona, anche per l'esperimento di azioni giudiziali, civili o penali in qualunque stato e grado del giudizio. Il socio dovrà rilasciare tuttavia quei mandati che potessero risultare opportuni, a seconda dei casi, ad avviso del direttore generale della Società, e dovrà a richiesta e d'accordo con quest'ultimo, designare i patrocinatori ed i procuratori legali.

Per l'assistenza e la rappresentanza in giudizio di cui in questo articolo, il Socio dovrà alla società la rifusione delle spese.

6. La Società potrà assumere la rappresentanza di sodalizi affini ad essa e delegare analogamente la propria rappresentanza per la protezione dei rispettivi soci.

Le condizioni e le modalità saranno stabilite dal consiglio direttivo, sentito il direttore generale, sotto forma di regolamento a senso e per gli effetti di cui al successivo articolo 32.

7. Le funzioni della Società sono esercitate:

- a) dall'assemblea generale dei soci;
- b) dal consiglio direttivo;
- c) dal direttore generale;
- d) dalla commissione per l'arte drammatica;
- e) dalla commissione per i "Piccoli diritti musicali";
- f) dalla consulta legale;
- g) dagli agenti;
- h) ai sindaci;
- i) ai probiviri;

SOCI

8 I soci si distinguono in soci effettivi e soci aderenti.

9. Possono essere soci effettivi o aderenti gli autori, eredi, o aventi causa da autori di opere letterarie, artistiche e scientifiche, così italiani che stranieri.

10. Chi intende entrare a far parte della Società deve presentare domanda scritta al consiglio direttivo, con espressa dichiarazione di aderire a tutte le singole disposizioni del presente statuto e regolamenti relativi. La domanda deve essere controfirmata da due soci effettivi ed indicare a quale delle due categorie di soci si chiede di essere ascritto.

La domanda sarà presentata al consiglio direttivo, e questo delibererà per sì o per no, a schede segrete, senza motivazione verbale.

Il consiglio direttivo può ammettere come soci aderenti coloro che non ammette come soci effettivi.

11. La partecipazione della nomina a socio importa di pieno diritto la immediata efficacia legale della adesione al presente statuto, data nella domanda di ammissione.

Sarà tenuta dalla Società il Libro dei soci indicante le generalità di ciascun socio, la data della sua iscrizione e la qualità di socio effettivo o aderente.

Per provare in giudizio e in faccia a terzi, a qualunque effetto, la qualità di socio, basterà il certificato del presidente della società o di chi ne fa le veci.

12. La qualità di socio è impegnativa per un triennio; poscia si rinnova tacitamente di anno in anno.

Chi presenta le dimissioni rimane impiegato per l'anno in corso e sino al 31 marzo dell'anno susseguente, per l'esecuzione dei contratti in vigore stipulati dalla società per conto del socio.

13. I soci effettivi pagano una tassa di ammissione di L. 10 e un contributo annuo di L. 20, più la percentuale di cui all'art. 16, lettera b); prendono parte alle assemblee generali per l'esercizio di tutti i diritti a queste conferiti dallo statuto; fruiscono del mutuo soccorso, nei limiti e modi dello statuto medesimo.

I soci aderenti sono esonerati dalla tassa di ammissione e dal contributo annuo, ma pagano, come i soci effettivi, la percentuale di cui all'art. 16 lettera b); hanno i diritti di tutela stabiliti dal presente statuto; ma non intervengono alle assemblee; non sono eleggibili a cariche sociali, fuorché nel caso previsto dall'art. 48 e non fruiscono del mutuo soccorso.

14. Per tutti gli effetti del presente statuto e per tutte le controversie dipendenti da esso o riflettenti lo stato di scioglimento o liquidazione della Società, il domicilio dei soci s'intende eletto a Milano presso la sede sociale.

Le azioni spettanti alla Società contro i soci saranno promosse davanti alla autorità giudiziaria di Milano.

15. Il socio, il quale contravvenga alle disposizioni del presente statuto o dei regolamenti annessi, o commetta azioni contrarie alla onorabilità, sarà escluso dalla Società.

L'esclusione è pronunciata dal consiglio direttivo, dopo votazione segreta, con diritto del socio di appellarsi ai probiviri nei quindici giorni successivi dalla avvenuta comunicazione del deliberato consiglio.

RENDITE SOCIALI

16. Le rendite sociali sono costituite

a) dalla tassa d'ammissione e dai contributi annui stabiliti per i soci effettivi dall'art. 13;

b) dalla percentuale determinata dal consiglio sulle esazioni, di qualunque genere, fatte dalla Società per conto dei soci;

d) dai proventi di qualunque natura, che la Società conseguisse per legati, donazioni, pubblicazioni, rappresentazioni, conferenze o altrimenti.

RISERVA - FONDO DI MUTUO SOCCORSO

17. Ogni anno, alla chiusura dell'esercizio, il consiglio direttivo, sentito il direttore generale, proporrà sugli avanzi di rendita le assegnazioni al fondo di riserva e al fondo del mutuo soccorso.

ASSEMBLEA GENERALE

18. L'assemblea generale è costituita dai soci effettivi, e si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno, entro il primo quadrimestre, per discutere e deliberare sul bilancio sociale, sulle somme da assegnarsi al fondo di riserva ed a quello del mutuo soccorso e sugli altri oggetti ad essa deferiti, e per provvedere alle cariche sociali.

19. L'assemblea generale si riunisce, in via straordinaria, quando il consiglio direttivo creda opportuno di convocarla, o la convocazione sia richiesta dai sindaci o da 25 soci effettivi.

20. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, sarà recapitato almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la riunione.

21. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, mediante delegazione scritta.

Nessun socio può disporre di più di cinque voti compreso il suo.

22. L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio, o da chi ne fa le veci.

23. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'assemblea è validamente costituita, qualora sia in numero degli intervenuti.

Per le modificazioni dello statuto è necessario, in assemblea di prima convocazione, che sia presente o rappresentato non meno del quarto dei soci; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita, qualora sia in numero degli intervenuti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

24. Il consiglio direttivo è composto da venti consiglieri, eletti dall'assemblea generale, a maggioranza assoluta di voti, tra i soci effettivi. Dodici almeno dei consiglieri dovranno essere residenti a Milano. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

25. La carica dei membri del consiglio è gratuita.

26. I consiglieri restano in carica cinque anni; dopo ogni elezione totale del consiglio sono rinnovati per un quinto ogni anno mediante estrazione a sorte nei primi quattro anni e per compiuto quinquennio nell'ultimo anno.

I consiglieri che sono stati in carica per dieci anni, non possono essere rieletti se non dopo due anni dalla cessazione.

27. Il consiglio elegge ogni anno fra i propri componenti un presidente, due vice presidente un segretario. Quest'ultimo può essere scelto anche fuori dal consiglio e retribuito, ma in questo caso non ha voto.

28. Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che il presidente o il direttore generale lo credano necessario, o quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri.

29. Il consiglio delibera validamente coll'intervento di sette dei suoi membri.

30. Se, per rinunce od altrimenti, il numero dei consiglieri residenti in Milano è ridotto a meno di sette, è in facoltà del consiglio di chiamare a sostituire i cessanti, fino alla prima assemblea generale dei soci, quelli che nella precedente assemblea riportarono il maggior numero di voti.

31. Al consiglio incombe la sorveglianza generale dell'esercizio sociale e l'amministrazione del patrimonio sociale; esso approva il bilancio da sottoporsi all'assemblea, redatto secondo le norme che esso stabilirà d'accordo coi sindaci e col direttore generale; determina annualmente le percentuali di cui all'art. 16 lettera b); delibera sugli affari che eccedono l'ordinaria amministrazione e sull'ammissione dei soci; determina il giorno delle assemblee generali, le convoca e ne compila l'ordine del giorno; nomina il direttore generale e i componenti dalla commissione per l'arte drammatica (secondo le norme stabilite dall'art. 41) e la commissione per i "Piccoli diritti musicali"; dà opera in genere per il conseguimento degli scopi sociali; prende infine le altre deliberazioni determinate dal presente statuto.

32. Il consiglio, sentito il direttore generale, redige, sulla base del presente statuto, i regolamenti speciali che stimi necessari per l'applicazione dello statuto medesimo, in rapporto ai vari oggetti e scopi della società.

Tali regolamenti hanno la stessa efficacia dello statuto sociale; sono pubblicati nella parte ufficiale del Bollettino della Società, ed entrano in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione.

33. Il segretario tiene i verbali delle assemblee generali e delle adunanze del consiglio e delle commissioni.

DIRETTORE GENERALE

34. La gestione della Società è affidata ad un direttore generale, nominato dal consiglio direttivo, il quale ne fissa l'onorario.

35. Il direttore rappresenta la Società in giudizio, avanti le Autorità ed in confronto dei terzi; elegge, d'accordo col presidente del consiglio direttivo, e sentiti soci interessati, avvocati procuratori pel patrocinio delle cause in qualsiasi grado di giurisdizione civile e penale.

36. Il direttore generale nomina e revoca gli agenti della società in Italia e all'estero.

37. L'organico degli impiegati è deliberato dal consiglio direttivo. Il direttore generale li nomina, li licenzia e ne fissa gli stipendi d'accordo con la Presidenza.

38. Il bilancio sociale è redatto dal direttore generale, il quale lo sottopone alla deliberazione del consiglio direttivo.

39. Il direttore generale interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio direttivo; dà esecuzione alle deliberazioni di questo.

COMMISSIONE PER L'ARTE DRAMMATICA

40. La commissione per l'arte drammatica è istituita per dare pareri e prendere deliberazioni su quelle questioni interessanti per il teatro di prosa e di operette in Italia che siano sottoposte da uno dei membri della commissione stessa o dal direttore generale.

41. La commissione per l'arte drammatica si compone del direttore generale della società e di sei commissari nominati dal consiglio direttivo fra dodici autori o aventi diritto, designati dagli autori drammatici e di operette, o aventi diritto, soci effettivi.

42. Per l'elezione dei componenti la commissione per l'arte drammatica, entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun socio autore drammatico o di operette, erede, o avente diritto, invitato dalla direzione, invierà alla sede in busta chiusa, un elenco di dodici soci effettivi. Il consiglio procederà alle operazioni di scrutinio e chiamerà a far

parte della Commissione le tre persone che dalla diretta designazione dei soci abbiano ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti, avrà la prevalenza il più anziano di età. Gli altri tre commissari saranno eletti dal consiglio fra le altre persone designate dai soci.

43. I componenti la commissione durano in carica un anno e sono rieleggibili.

44. La commissione si riunisce per invito del direttore generale, o a richiesta di uno qualsiasi dei suoi membri.

Le sue deliberazioni sono valide quando siano presenti almeno quattro dei suoi membri e il direttore generale.

La commissione nella sua prima riunione nomina fra i suoi componenti il presidente.

45. Le deliberazioni della commissione hanno forza esecutiva immediata, e della loro esecuzione è incaricato il direttore generale.

46. Contro le deliberazioni della commissione ogni socio effettivo o aderente ha diritto di appello al consiglio direttivo senza limitazione di tempo. L'appello tuttavia, quando non sia interposto entro tre giorni dalla presa deliberazione, non sospende l'esecuzione provvisoria della deliberazione stessa, e soltanto il consiglio direttivo può, annullando o modificando la deliberazione appellata, sospenderne o distruggerne gli effetti.

47. La riunione del consiglio per deliberare sull'appello deve aver luogo entro dieci giorni dalla presentazione dell'appello medesimo.

Nei casi di appello, i membri della commissione, che facessero parte anche del consiglio direttivo, non avranno voto nelle deliberazioni di questo.

COMMISSIONE PER I "PICCOLI DIRITTI MUSICALI"

48. La commissione per i "Piccoli diritti musicali" studia tutte le questioni riferentisi all'accertamento e all'incasso dei piccoli diritti musicali; stabilisce i criteri generali in base ai quali devono essere fatti dalla Società i riparti dei piccoli diritti incassati; rivede ed approva gli Stati di riparto; sorveglia che siano osservate le convenzioni con le società straniere; studia e propone al consiglio le nuove convenzioni che ritenga utile di concludere nell'interesse dei soci italiani; accoglie ed esamina i reclami presentati dai soci in ordine ai riparti e delibera su di essi; rivede le tariffe, ne studia la applicazione, giudica sui reclami che ad esse si riferiscono.

49. La commissione per i "Piccoli diritti musicali" si compone del direttore generale e di sei membri nominati dal consiglio direttivo fra i soci effettivi ed aderenti.

Nella sua prima riunione annuale essa nomina il presidente fra i suoi componenti.

50. I membri della commissione durano in carica un anno e sono rieleggibili.

51. La commissione si riunisce per invito del direttore generale o di qualsiasi dei suoi membri.

Le sue deliberazioni sono valide quando siano presenti almeno quattro dei suoi membri e il direttore generale.

52. Le deliberazioni della commissione provvisoriamente esecutive, concedendosi ad ogni interessato il diritto di appello al consiglio, diritto che viene esercitato e cui si dà esecuzione a norma degli articoli 46 e 47 del presente statuto.

AGENTI

53. Le mansioni, i poteri, i diritti e gli obblighi degli agenti sono stabiliti da apposito regolamento.

Contro la revoca disposta dal direttore generale è riservato agli agenti il ricorso al consiglio direttivo.

54. La qualità di agente è incompatibile con quella di socio effettivo.

CONSULTA LEGALE

55. La consulta legale è composta di sette membri effettivi eletti ogni anno dal consiglio direttivo fra i soci effettivi laureati in giurisprudenza. Essa può, in ogni caso, aggregarsi persone competenti in materia di diritto di autore, scelte anche fuori dalla Società.

56. La consulta legale elegge ogni anno, fra i suoi componenti, il presidente, il vice presidente ed il segretario. Quest'ultimo può anche non essere membro della consulta ed in questo caso esso non ha voto.

57. La consulta legale:

- a) attende ad ogni studio e lavoro che interessi la proprietà letteraria ed artistica;
- b) dà pareri in tema di diritti d'autore sulle questioni che le vengono sottoposte

dal presidente del consiglio direttivo per iniziativa di questo o dietro domanda di soci;

c) presta ufficio per conciliare le controversie in tema di diritto di autore o per deciderle arbitrariamente, secondo le modalità stabilite dall'art. 62.

58. I membri della consulta non possono intervenire alle riunioni di questa quando l'oggetto si di loro interesse, o riguarda persone colle quali essi siano in rapporti professionali.

59. I soci i quali chiedono pareri o promuovono decisioni arbitrali della consulta, debbono, prima che sia dato corso alla loro domanda, versare alla cassa della Società quei fondi, per competenze e spese, che il presidente della consulta indicherà a mezzo del direttore generale.

60. Le somme di cui al precedente articolo costituiscono un fondo spettante ai membri della consulta legale da ripartirsi fra essi a titolo di indennità e rimborso spese, in ragione delle rispettive presenze alle adunanze della consulta.

61. Nell'esercizio delle sue funzioni la consulta ha piena libertà di azione, anche per le modalità. Nel caso che sieno deferiti giudizi arbitrali, la consulta, sopra rapporto del presidente, o di un commissario incaricato dal presidente, designa fra i suoi componenti le persone, che le parti dovranno indicare nel compromesso quelli arbitri eletti.

62. I pareri della consulta sono, dal presidente di questa, trasmessi al consiglio direttivo, il quale ne cura la comunicazione agli interessati, e può disporre la pubblicazione nel Bollettino della Società.

63. Alle adunanze della consulta possono prendere parte con voce consultiva, tutti i soci effettivi laureati in giurisprudenza, quantunque non siano membri della consulta.

PUBBLICAZIONI SOCIALI

64. La Società pubblica un bollettino ufficiale contenente gli atti e le notizie riguardanti la Società, i pareri della consulta legale, ed ogni altro atto scritto designato dal consiglio direttivo.

Il bollettino è inviato gratuitamente ai soci effettivi.

65. Il direttore del bollettino è nominato da una commissione, composta dal presidente del consiglio direttivo, dal presidente della consulta legale e dal direttore generale della società.

66. Per ogni altra pubblicazione d'indole scientifica, all'infuori del bollettino, il consiglio direttivo chiederà il consenso, o sentirà l'avviso della consulta legale.

PROBIVIRI

67. L'assemblea ordinaria generale elegge tre probiviri. La loro carica è gratuita e dura tre anni. I probiviri che siano stati in carica per sei anni non possono essere rieletti se non dopo un anno dalla cessazione.

68. I probiviri prestano l'opera loro per conciliare o per decidere le vertenze di carattere morale che insorgessero tra i soci, e pronunciano sui ricorsi dei soci nei casi previsti alla lettera g) dell'art. 4 e all'art. 15 del presente statuto.

SINDACI

67. L'assemblea ordinaria generale elegge tre sindaci. La loro carica è gratuita e dura tre è annuale. Sono rieleggibili.

57. I sindaci sorvegliano le operazioni sociali e l'adempimento delle disposizioni dello statuto; stabiliscono con il consiglio direttivo le norme per la compilazione dei bilanci, li rivedono e ne riferiscono all'assemblea generale ordinaria; hanno diritto di intervenire alle riunioni del consiglio direttivo; compiono, in genere, quelle tra le funzioni demandate dal codice di commercio ai sindaci delle società commerciali che siano applicabili alla Società italiana degli autori.

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

71. Nel caso in cui le spese sociali superassero gli introiti, l'assemblea generale sarà chiamata a deliberare sui provvedimenti da adottarsi o sullo scioglimento della Società.

72. Lo scioglimento della Società non potrà essere deliberato, in assemblea di prima convocazione, se non siano presenti o rappresentati due terzi dei soci; in assemblea di seconda convocazione, se non sia presente o rappresentato un quarto dei soci; in assemblea di terza convocazione potrà deliberarsi qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

73. In caso di scioglimento della società per qualsiasi motivo, la liquidazione

sarà fatta dal direttore generale, in unione a due liquidatori eletti dall'assemblea generale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

74. Gli appartenenti alla Società all'andata in vigore del presente statuto, hanno diritto di rimanere soci con facoltà di optare per la qualità di socio effettivo o di socio aderente.